



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al _____
Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 03 del 14.01.2014

**OGGETTO: Giudice di Pace di Roma. L.S.Marmi srl/Comune di
Castellaneta. Costituzione in giudizio.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

VISTA l'atto di citazione presentata dalla L.S. Marmi s.r.l. con sede in Via Pupina, 29/B 00133 Roma n. 39 avverso al verbale n. A10018 Registro n. 1213/2011 veicolo targato EC212ZJ, e, considerato che in data 15.01.2014 alle ore 08,00 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Roma, per i seguenti motivi:

1 – L'Avv. Vanessa Stafffolani Via Pallante n. 6 00181 Roma con la citazione a comparire il 15.01.2014 dinanzi al G.D.P. di Roma, elude la notifica effettuata nei modi e nei tempi concessi dal C.d.S. per le infrazioni allo stesso, poiché come da allegata documentazione in copia conforme la notifica del verbale di riferimento 10018 A Registro n. 1213/2011, risulta notificato alla L.S. Marmi srl in Via Pupina n. 29/B 00133 Roma, in data 28.09.2011 per infrazione del 17.07.2011, e poiché il ricorso attraverso la citata citazione avviene oltre i termini dei sessanta giorni se ne chiede la condanna di quanto richiesto attraverso i ruoli esattoriali, oltre le spese di procedimento.

RITENUTO che il ricorrente si oppone per motivi infondati in fatto e in diritto.

VISTE le controdeduzioni del responsabile del procedimento in data 15.11.2013 già inviate al Giudice di Pace di Roma, in atti.

VISTO l'art. 23 della L. n. 689/81 che consente all'Autorità che ha emesso l'atto impugnato di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati.

RITENUTO di resistere in giudizio a difesa degli interessi di questo Ente.

INDIVIDUATO nel Comandante F.F. del Corpo di Polizia Municipale di questo Ente, il titolare dell'ufficio responsabile dell'atto impugnato dal ricorrente.

RITENUTO doveroso per i motivi di cui sopra resistere in giudizio.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

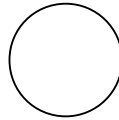
VISTO lo Statuto Comunale, art. 26, comma 4, lett. “d) *agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune, nonché stipula contratti.*”

D E C R E T A

- 1) di resistere nel giudizio promosso dalla L.S. Marmi s.r.l. contro questo Ente avanti al Giudice di Pace di Roma all'udienza del 15.01.2014 alle ore 08,30;
- 2) di delegare per la difesa del Comune di Castellaneta il Comandante F.F. del Corpo di P.M. di Castellaneta (con facoltà di subdelega), ai sensi dell'art. 23 L. n. 689/81.

IL SINDACO

F.to (Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



Timbro

VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)